

Edizione di mercoledì 2 Marzo 2022

PROFESSIONISTI

100 Best in Class: le categorie premiate
di TeamSystem

CASI OPERATIVI

Operazioni di immissione in libera pratica: quali adempimenti sono previsti?
di EVOLUTION

REDDITO IMPRESA E IRAP

Rivalutazione alberghi: ammessa la holding che affitta immobili alle controllate
di Lucia Recchioni

IMPOSTE INDIRETTE

Milleproroghe, prodotti con nicotina, imposta di consumo
di Gennaro Napolitano

ACCERTAMENTO

Nell'accertamento al ristorante di alto livello non rileva la quantità di materia prima utilizzata
di Angelo Ginex

ENOGASTRONOMIA

Giornata dei Colli Veneti: alla scoperta del castello di Soave
di Paola Sartori – Foodwriter e blogger

PROFESSIONISTI

100 Best in Class: le categorie premiate

di TeamSystem



In un [precedente articolo](#) abbiamo iniziato a far conoscere l'iniziativa, ribattezzata **100 Best in Class**, ideata con una sinergia che vede coinvolte **TeamSystem**, **Euroconference** e **Forbes**.

L'obiettivo è quello di premiare le **100** migliori **eccellenze** italiane tra i **commercialisti** e i **consulenti del lavoro**.

In poco tempo le **adesioni** sono state **numerose** e questo è sintomo che lo stesso professionista ama mettersi in gioco e in qualche modo misurarsi. Il confronto del resto rappresenta una tappa e un momento fondamentale per la crescita del professionista.

Dall'**incontro** e dal **confronto** nascono sempre **spunti** per **migliorare** le proprie **performance** o per **diversificare** implementando la propria **offerta**.

Non bisogna, inoltre, tralasciare uno degli aspetti che, anche a causa della crisi pandemica, ha assunto sempre maggior risalto e importanza nel posizionamento sul mercato dei professionisti: l'**evoluzione tecnologica** e il suo utilizzo intelligente per poter fornire servizi sempre più all'avanguardia e al passo con i tempi.

In ragione di quanto sin qui detto, ne sono derivate **4 categorie** rappresentative dell'eccellenza e del successo di un professionista, senza volere con questo sminuire eventuali altre prerogative proprie del singolo.

- **Competenza:** in un contesto di mercato sempre più esigente e mirato alla ricerca di **specializzazioni**, premiante è sicuramente lo sviluppo di sempre maggiori competenze. Questa sezione è dedicata agli Studi che hanno segnato le **migliori performance** in termini di **crescita** rispetto all'anno della propria costituzione, per quanto riguarda gli **ambiti disciplinari** coperti e delle connesse **competenze**.
- **Crescita:** indubbio che il parametro più utilizzato per verificare il successo e lo sviluppo

di uno Studio sia il **volume di affari** e, quindi, non poteva mancare un premio per le migliori performance in termini di **crescita di business**.

- **Innovazione Digitale:** come detto, in questo periodo contraddistinto dalla pandemia che ha portato una riduzione dei rapporti diretti con le persone e quindi con il proprio team e i propri clienti, un ruolo fondamentale è stato svolto dall'innovazione digitale di cui, da sempre Teamsystem ed Euroconference sono fautori di una loro sempre più larga e ampia utilizzazione. In questa categoria verranno selezionati e premiati gli Studi che hanno **interpretato** in modo ottimale e completo l'**innovazione digitale**, sia al loro interno sia nella collaborazione con i propri clienti.
- **Valore economico e sviluppo di business:** tra le **mission** del professionista vi è sicuramente quella di **accompagnare** il proprio **cliente** nella fase di sviluppo e crescita come in quella di difficoltà. In questa categoria premieremo gli Studi che hanno supportato e consigliato i propri clienti nella creazione di un maggiore valore economico e nello sviluppo del business.

A questo [link](#), il form per inviare la propria candidatura.

CASI OPERATIVI

Operazioni di immissione in libera pratica: quali adempimenti sono previsti?

di **EVOLUTION**



Dovremmo approfondire il trattamento contabile (la registrazione) dell'importazione effettuata in "regime 42" e, quindi, senza pagamento dell'iva in dogana.

Più precisamente, il caso prospettato è questo:

- ***acquisto extracomunitario da soggetto italiano che fa dogana in Polonia (il soggetto italiano ha nominato un rappresentante fiscale polacco per l'operazione);***
- ***acquisto effettuato in regime 42 perché destinato a cliente francese.***

Sempre più spesso, nelle piccole operazioni di acquisti online, ci si accorge che fornitori extracomunitari hanno una partita Iva di un altro Stato comunitario.

In sostanza, merce di chiara origine extracomunitaria, prima di arrivare in Italia, è passata da un altro Paese comunitario, e quando ciò avviene, il cliente soggetto passivo italiano è tenuto a porre in essere gli adempimenti di un acquisto comunitario, quali l'integrazione della fattura e la compilazione del modello Intrastat (se obbligato per superamento delle franchigie).

Nel caso degli acquisti online, tale fenomeno si verifica, in genere, perché il venditore extra-Ue dispone della merce in vari depositi siti nei maggiori Paesi di consumo, e per rifornire detti depositi deve qui essere identificato.

[CONTINUA A LEGGERE SU EVOLUTION...](#)



REDDITO IMPRESA E IRAP

Rivalutazione alberghi: ammessa la holding che affitta immobili alle controllate

di Lucia Recchioni



Master di specializzazione
REVISIONE LEGALE
Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!
accedi al sito >

Nella giornata di ieri, 1° marzo, l'Agenzia delle entrate ha pubblicato l'attesa [circolare 6/E/2022](#), dedicata alle discipline della **rivalutazione e del riallineamento previste dal Decreto Agosto** e della **rivalutazione per i settori alberghiero e termale**, rivedendo, fortunatamente, alcuni orientamenti che erano stati espressi nell'ambito della **bozza di circolare** resa disponibile in consultazione pubblica lo **scorso 23 novembre**.

Nello specifico, ci si riferisce all'**ambito soggettivo** di applicazione delle disposizioni in materia di **rivalutazione** dei beni prevista per i **settori alberghiero e termale**.

Come noto, l'**articolo 6 bis del Decreto Liquidità** ha previsto la possibilità di eseguire una speciale **rivalutazione dei beni e delle partecipazioni** risultanti dal bilancio dell'esercizio in corso al **31 dicembre 2019** a favore dei soggetti operanti nei **settori alberghiero e termale** che non adottano i principi contabili internazionali.

La rivalutazione in questione deve essere eseguita **in uno o in entrambi i bilanci o rendiconti relativi ai due esercizi successivi** a quello dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2019 e **riguardare tutti i beni appartenenti alla stessa categoria omogenea**; a differenza, però, delle altre forme di rivalutazione, **sui maggiori valori dei beni e delle partecipazioni** iscritti in bilancio **non è dovuta alcuna imposta sostitutiva**.

Con **norma di interpretazione autentica** ([articolo 5 bis, comma 1, D.L. 41/2021](#)), inoltre, è stato stabilito che le disposizioni in esame si applicano, alle stesse condizioni, **anche per gli immobili a destinazione alberghiera concessi in locazione o affitto di azienda a soggetti operanti nei settori alberghiero e termale** ovvero per gli immobili in corso di costruzione, rinnovo o completamento.

Alla luce di tale ultima precisazione **avevano quindi fatto discutere** le conclusioni raggiunte

dalla bozza della circolare, secondo le quali era **esclusa** la possibilità di effettuare la rivalutazione nell'ipotesi di **società holding svolgente attività di gestione di immobili a destinazione alberghiera per conto delle proprie controllate**.

La risposta, d'altra parte, ricalcava il precedente orientamento mostrato nell'ambito della **risposta ad istanza di interpello n. 450 del 30.06.2021**, con la quale, nonostante la norma di interpretazione autentica prima citata, l'Agenzia delle entrate aveva ritenuto che la finalità della norma potesse essere ritenuta realizzata nel caso di **mancato svolgimento dell'attività di gestione alberghiera da parte della società proprietaria** (sul punto si rinvia al precedente contributo "[Ancora incertezze sulla rivalutazione gratuita del settore alberghiero e termale](#)" del 06.07.2021).

Con la **circolare pubblicata ieri**, invece, l'orientamento espresso dalle Entrate si è adeguato al dato normativo, con **integrale recepimento della norma di interpretazione autentica** di cui all'[articolo 5-bis D.L. 41/2021](#).

È stato infatti precisato che le disposizioni in materia di **rivalutazione** per il caso di **immobile concesso in locazione**, richiedono la contestuale presenza di **due requisiti**:

- dal punto di vista **oggettivo**, deve trattarsi di **immobile a destinazione alberghiera**;
- sotto il profilo **soggettivo**, il locatario deve essere un **soggetto operante nei settori alberghiero e termale**.

Alla luce di quanto sopra esposto, pertanto, *"considerato che **la qualifica di soggetto operante nei settori alberghiero e termale** per effetto della norma di interpretazione autentica **deve intendersi riferita solo al locatario** (e non anche in capo al locatore), si ritiene che **la società holding nel caso di specie potrà fruire, in relazione ai predetti immobili, della rivalutazione gratuita in parola**"*.

Viene quindi da ultimo precisato (anche con riferimento agli altri chiarimenti offerti) che *"**Si considerano, altresì, superate le risposte alle istanze di interpello già fornite in precedenza non coerenti con quanto chiarito nella presente circolare**"*, ferma restando la **non applicabilità delle sanzioni** qualora siano riscontrate dagli Uffici **condizioni di obiettiva incertezza** in relazione a comportamenti difformi eventualmente adottati dai contribuenti **prima della pubblicazione** della circolare in esame.

IMPOSTE INDIRETTE

Milleproroghe, prodotti con nicotina, imposta di consumo

di **Gennaro Napolitano**



L'**articolo 3-novies, comma 2, D.L. 228/2021**, introdotto nel corso dell'esame parlamentare di conversione, istituisce e disciplina la nuova **imposta di consumo** sui **prodotti che contengono nicotina**.

A tal fine la disposizione in esame inserisce all'interno del **Testo Unico Accise** ([D.Lgs. 504/1995](#)) il nuovo **articolo 62-quater-1**, il cui comma 1 stabilisce che i **prodotti, diversi dai tabacchi lavorati sottoposti ad accisa, contenenti nicotina** e preparati allo scopo di consentire, senza combustione e senza inalazione, l'assorbimento di tale sostanza da parte dell'organismo, anche mediante involucri funzionali al loro consumo, sono assoggettati ad **imposta di consumo** nella misura pari a **22 euro per chilogrammo**, esclusi quelli autorizzati all'immissione in commercio come **medicinali** (ex D.Lgs. 219/2006).

Pertanto, ai fini della determinazione dell'imposta si tiene conto anche del peso degli involucri, se presenti.

Ai sensi del comma 2 dell'articolo 62-quater-1 sono **obbligati al pagamento dell'imposta**:

- il **fabbricante**, per i prodotti ottenuti nel territorio nazionale;
- l'**importatore**, per i prodotti provenienti da Paesi terzi;
- il **soggetto cedente**, che adempie al pagamento e agli obblighi previsti dalla nuova disciplina per il tramite di un rappresentante fiscale avente sede nel territorio nazionale autorizzato ai sensi del successivo comma 4, per i prodotti provenienti da uno Stato dell'Unione europea.

Chi intende **fabbricare** i **prodotti contenenti nicotina** assoggettati alla nuova **imposta di consumo** deve essere **preventivamente autorizzato** dall'**Agenzia delle dogane e dei monopoli** e, a tale fine, deve **presentare telematicamente** alla stessa Agenzia un'apposita **istanza** in cui vanno indicati:

- il **possesso dei requisiti** stabiliti per la gestione dei **depositi fiscali di tabacchi lavorati** (**articolo 3, Decreto 22.02.1999, n. 67**, *“Regolamento recante norme concernenti l’istituzione e il regime dei depositi fiscali e la circolazione nonché le attività di accertamento e di controllo delle imposte riguardanti i tabacchi lavorati”*);
- la **denominazione** e il **contenuto** dei prodotti che si intende realizzare;
- la **quantità di prodotto** presente in ciascuna confezione destinata alla vendita al pubblico;
- nonché gli altri **elementi informativi** previsti dall'[articolo 6 del Codice del consumo](#), di cui al D.Lgs. 206/2005, vale a dire:
- **denominazione legale** o **merceologica** del prodotto;
- **nome** o **ragione sociale** o **marchio** e **sede legale** del **produttore** o di un **importatore** stabilito nell’Unione europea;
- **Paese di origine** se situato fuori dell’Unione europea;
- eventuale presenza di **materiali** o **sostanze** che possono arrecare **danno** all’uomo, alle cose o all’ambiente;
- **materiali impiegati** e **metodi di lavorazione** ove questi siano determinanti per la qualità o le caratteristiche merceologiche del prodotto;
- **istruzioni, eventuali precauzioni** e **destinazione d’uso**, ove utili ai fini della **fruizione** e della **sicurezza** del prodotto.

Analogamente, si prevede che anche il **rappresentante fiscale** designato dal soggetto cedente, ove i prodotti provengano da un altro Stato dell’Unione europea, deve essere **preventivamente autorizzato** dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli e presentare **istanza telematica** (comma 4).

Il **soggetto obbligato al versamento** è tenuto a **garantire** il **pagamento** dell’**imposta** per ciascun periodo di imposta mediante la costituzione di una **polizza fideiussoria** ai sensi della L. 348/1982, con questa differenziazione:

- per il **fabbricante** la **cauzione** è pari al **10%** dell’imposta dovuta sul prodotto mediamente in giacenza nei dodici mesi solari precedenti e comunque non inferiore alla media dell’imposta dovuta in relazione a ciascuno dei dodici mesi solari precedenti;
- per il **rappresentante fiscale**, la **cauzione** è determinata in misura corrispondente alla **media** dell’imposta dovuta in relazione a ciascuno dei dodici mesi solari precedenti.

L’**autorizzazione** rilasciata dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli:

- è **revocata** in caso di violazione delle disposizioni in materia di liquidazione e versamento dell’imposta;
- **decade** nel caso in cui i soggetti autorizzati perdano il possesso di uno o più previsti requisiti soggettivi o qualora venga meno la garanzia fideiussoria.

Per i soggetti obbligati, diversi dagli importatori, l’imposta dovuta è determinata sulla base

degli elementi indicati nella dichiarazione mensile che il soggetto deve presentare ai fini dell'accertamento entro il mese successivo a quello cui la dichiarazione si riferisce. Entro lo stesso termine deve essere effettuato il versamento dell'imposta dovuta.

Per i prodotti rientranti nel campo di applicazione della disciplina in esame provenienti da Paesi terzi, l'imposta è **accertata** e **riscossa** dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli con le modalità previste per i diritti di confine.

Peraltro:

- i prodotti in esame destinati ad essere immessi in consumo in Italia devono essere inseriti in un'apposita **tabella di commercializzazione**;
- a decorrere dal **1° gennaio 2023**, la circolazione dei prodotti in commento è legittimata dall'applicazione, sui singoli condizionamenti, di **appositi contrassegni** di legittimazione;
- la **commercializzazione** dei prodotti è soggetta alla **vigilanza** dell'**Amministrazione finanziaria**.

Le disposizioni in esame, inoltre, intervengono anche in materia di **canali di commercializzazione**, stabilendo che la **vendita** dei **prodotti** in esame è effettuata **esclusivamente** per il tramite delle **rivendite di generi di monopolio** previste dall'[articolo 16 L. 1293/1957](#).

Si rinvia a una successiva **determinazione del Direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli** la definizione, per gli **esercizi di vicinato**, le **farmacie** e le **parafarmacie**, delle **modalità** e dei **requisiti** per l'**autorizzazione alla vendita** e per l'**approvvigionamento dei prodotti**. Nelle more dell'adozione della predetta determinazione direttoriale gli esercizi di vicinato, le farmacie e le parafarmacie sono autorizzati alla prosecuzione dell'attività.

Ai prodotti in esame, inoltre, si applicano le disposizioni in materia di:

- **contrabbando di tabacchi lavorati esteri** ([articoli 291-bis](#), [291-ter](#) e [291-quater](#), del Testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, di cui al D.P.R. 43/1973) secondo il criterio in base al quale un grammo di tabacco lavorato convenzionale equivale a 10 grammi di prodotti in esame determinati al lordo del peso di eventuali involucri funzionali al consumo degli stessi prodotti;
- **vendita di generi di monopolio senza autorizzazione o acquisto da persone non autorizzate alla vendita** (cfr. [articolo 96 L. 907/1942](#) e [articolo 5 L. 50/1994](#), che prevedono la chiusura dell'esercizio ovvero la sospensione della licenza o dell'autorizzazione per l'esercizio nel quale la detenzione o la cessione dei prodotti sia avvenuta in violazione delle disposizioni di legge).

Infine, si stabilisce che con **determinazione del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli** sono stabiliti:

- il **contenuto** e le **modalità di presentazione** dell'**istanza telematica** ai fini dell'ottenimento della dell'**autorizzazione**;
- le **modalità di presentazione** e i **contenuti** della **richiesta di inserimento** dei **prodotti** nella **tabella di commercializzazione**;
- le **modalità di tenuta dei registri** e **documenti contabili** in conformità a quelle vigenti per i tabacchi lavorati, per quanto applicabili.

ACCERTAMENTO

Nell'accertamento al ristorante di alto livello non rileva la quantità di materia prima utilizzata

di Angelo Ginex



In tema di **accertamento analitico-induttivo**, può considerarsi attendibile la ricostruzione dei ricavi di un **ristorante gourmet** fondata sulla stima di un utilizzo di **scarse quantità di materie prime** per il confezionamento di ogni porzione, in quanto la clientela che ricerca una cucina di alto livello, attribuisce rilevanza non alle quantità di prodotto, ma alla **presentazione del piatto** e al **gusto ricercato** della pietanza.

Sono queste le conclusioni desumibili dalla lettura dell'**ordinanza n. 6618, depositata ieri 1° marzo**, con cui la **Corte di Cassazione** è tornata a pronunciarsi in tema di **accertamento a carico di un ristorante di alto livello** (sono note, infatti, le metodologie ricostruttive del c.d. tovagliometro, bottigliometro, ecc.).

La vicenda in esame trae origine dalla notifica ad una **S.a.s., esercente l'attività di ristorazione**, e ai suoi **soci** di alcuni **avvisi di accertamento**, con cui l'Agenzia delle Entrate recuperava a tassazione i **maggiori ricavi** non dichiarati in relazione ai periodi di imposta 2004 e 2005.

In particolare, a seguito di una **verifica fiscale** nei confronti di un **fornitore di caffè** della citata S.a.s., l'Ufficio rinveniva documentazione extracontabile da cui emergeva la **cessione** di una ingente quantità di caffè **in assenza della relativa fatturazione**. Pertanto, in applicazione di una determinata **percentuale di ricarico**, si procedeva alla **ricostruzione induttiva** dei **ricavi** conseguenti dal ristorante, ai sensi dell'[articolo 39, comma 1, lett. d\), D.P.R. 600/1973](#) e dell'[articolo 54, comma 1, D.P.R. 633/1972](#).

Tali atti venivano **impugnati** dai contribuenti lamentando **l'errata metodologia di accertamento adottata**, quanto ai cali e agli **sfridi** del materiale, all'utilizzo alternativo dei prodotti che incidevano sui **quantitativi di materie prime** e sulle **dosi di prodotto** utilizzate nel confezionamento delle pietanze, nonché in ordine all'individuazione dei **prezzi medi per porzione** e al numero dei **coperti serviti**.

La Commissione tributaria provinciale accoglieva il ricorso e annullava gli atti impugnati, mentre il giudice di appello, cui ricorreva l'Agenzia delle Entrate, riformava la pronuncia di primo grado, confermando la legittimità degli atti impugnati.

Pertanto, la S.a.s. e i suoi soci proponevano **ricorso in Cassazione** affidato a ben quattordici motivi di doglianza. Nelle more, questi dichiaravano di volersi avvalere della **definizione agevolata delle liti** di cui all'[articolo 6 D.L. 119/2018](#), fatta **eccezione** per un **socio** in relazione all'avviso di accertamento 2004.

Ai fini che qui interessano, si rileva che, tra gli altri, con **quattro motivi di ricorso** che sono stati scrutinati insieme dalla Suprema Corte, perché **tutti volti a criticare la ricostruzione dei ricavi operata dall'Ufficio**, detto socio censurava la sentenza impugnata nella parte in cui aveva ritenuto corretto il meccanismo di calcolo adoperato, anche se privo di riscontro nella realtà aziendale.

In particolare, questi lamentava la **violazione e falsa applicazione** dell'[articolo 39, comma 1, lett. d\), D.P.R. 600/1973](#) e dell'[articolo 54, comma 1, D.P.R. 633/1972](#), poiché la CTR aveva omesso di considerare le obiezioni formulate dalla S.a.s. in merito alla **percentuale di ricarico applicata**, alla **stima delle dosi somministrate e dei prezzi**.

Ebbene, la Corte di Cassazione ha ritenuto **infondate** le doglianze avanzate, evidenziando come non sussista affatto il dedotto omesso esame, da parte del giudice di appello, delle deduzioni difensive volte a denunciare **l'erroneità della ricostruzione dei ricavi operata dall'Ufficio**.

I giudici di legittimità hanno osservato che la CTR, potendo limitarsi ad esporre sinteticamente gli elementi di fatto e di diritto posti a fondamento della decisione, ha disatteso, con **motivazione logica e adeguata**, le doglianze sulla **non corretta quantificazione del numero dei coperti**, sulla **arbitraria quantificazione dei caffè serviti al ristorante** e sulla **non corretta determinazione dei prezzi per porzione**.

In conseguenza di ciò, è stato osservato dalla Suprema Corte, **l'apprezzamento svolto dal giudice di appello non può essere scrutinato in Cassazione**, mancando la deduzione di un fatto storico, rilevante e decisivo, idoneo a condurre ad una diversa ricostruzione dei redditi.

Al riguardo, i giudici di vertice hanno rilevato che, tra le altre, è stata **considerata attendibile la quantità di carne e pesce indicata dall'Ufficio in relazione a ciascuna pietanza**, in considerazione del fatto che, **in ristoranti di un certo livello, la clientela non attribuisce rilevanza alle quantità, ma piuttosto alla presentazione del piatto e al gusto ricercato della pietanza**. E ciò, a prescindere dalla circostanza che si tratti di menù degustazione, di colazione di lavoro, di banchetto o di normale cena.

Inoltre, è stato evidenziato che sono state **ritenute coerenti**, dalla CTR, **anche le ricostruzioni dei prezzi per ciascun piatto**, sia alla carta che su menù fisso, con la precisazione che il **volume**

d'affari verificato risultava del tutto **sproporzionato** rispetto all'utile irrisorio di esercizio dichiarato, con conseguente **antieconomicità** dell'attività svolta dal contribuente.

Sulla base di quanto sopra sinteticamente esposto, il **ricorso** del contribuente è stato quindi **rigettato**.

ENOGASTRONOMIA

Giornata dei Colli Veneti: alla scoperta del castello di Soave

di **Paola Sartori** – Foodwriter e blogger

Il **27 marzo 2022** sarà celebrata la prima **Giornata dei Colli Veneti**, luoghi meravigliosi e poco conosciuti. Oltre ai colli Euganei e alle colline del Prosecco il Veneto è ricco di territori collinari, conosciuti per la coltivazione dei vitigni ma ancora troppo poco conosciuti dal punto di vista turistico. Per far conoscere il progetto a dicembre sono stati già organizzati incontri divulgativi ed un contest fotografico, “*Colli Veneti in un Click*”. Questi colli ricchi di meraviglie paesaggistiche con panorami mozzafiato sono territori ricchi di risorse produttive come i vigneti e gli uliveti, da dove nascono i vini e oli pregiati del Veneto amati in tutto il mondo. Sono territori che raccontano la **storia del Veneto**, dove tra siepi di gelsi e alberi di castagne, tra un filare di viti si scorgono vecchi monasteri, ville e castelli oltre alle infinite bontà enogastronomiche che raccontano la storia di una **cultura contadina** ancora ben radicata al territorio.

L'intento di questa giornata è quello di **far conoscere**, ai turisti, realtà meno note di quelle toscane ma non per questo meno belle. Una giornata dedicata ai Colli Veneti per scoprire **piccoli borghi** e riportare alla luce le **tradizioni popolari** e i mestieri antichi ormai dimenticati ma che qualche anziano sotto il portico sta ancora facendo.

Questa tipologia di **turismo fatto di percorsi naturalistici, escursioni, piste ciclabili e visite agli agriturismi**, ha ormai conquistato un pubblico sempre più affamato di visitare piccole realtà dove il tempo sembra essersi fermato.

I territori coinvolti in questo progetto sono le aree collinari delle quattro province venete, **Padova, Treviso, Verona e Vicenza**, e molti di questi luoghi sono siti Unesco riconosciuti o candidati ad esserlo oppure siti della Rete Natura 2000, aree di enorme importanza per la presenza di habitat e specie di rilevanza europea.

I Colli Veneti coinvolti nell'iniziativa sono:

- i Colli Euganei,
- le colline del Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene, Montello e Colli Asolani,
- le colline del Garda,
- le colline Moreniche,
- le colline della Valpolicella,
- le colline della Valpantena e Torricelle,
- le colline dell'est veronese, i Colli Berici,
- le colline delle Prealpi Vicentine

- ed infine le colline della Pedemontana.

Tra i tanti luoghi meravigliosi da visitare vorrei segnalarvi **Soave** che, con la sua **Rocca** e il suo **castello**, si trova ai piedi dei Monti Lessini sulle colline dell'est veronese. Dopo Verona e il Lago di Garda, Soave è una meta da visitare salendo sui monti Lessini.

Si rimane incantati dalla bellezza del castello scaligero e del borgo medievale famoso per l'omonimo vino.

Ti consiglio di iniziare la visita dal **castello che ha origini romane** ma che venne restaurato, con il grande muro di cinta, solo nel '300 sotto il dominio scaligero. Oltre a poter ammirare gli elementi tipici di una fortezza medievale con i ponti levatoi, le mura merlate e le saracinesche, è possibile percorrere i camminamenti di ronda, da cui si può contemplare la vallata sottostante ed i suoi innumerevoli vigneti da cui nasce il vino Soave, famoso in tutto il mondo.

